



21423.16

R.G.N. 27581/2015

Cron. 21423

Rep. /

C.c. 13/6/2016

*Esecuta*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE - I**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| dott. Vittorio RAGONESI          | Presidente       |
| dott. Francesco Antonio GENOVESE | Consigliere      |
| dott. Giacinto BISOGNI           | Consigliere      |
| dott. Carlo DE CHIARA            | Consigliere      |
| dott. Guido MERCOLINO            | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

██████████, elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso l'avv. ITALIA MANNIAS, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI ROMA

INTIMATI

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 16 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino.

*S*

***Fatto e Diritto***

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dello art. 380-bis cod. proc. civ.:

*« 1. — Con il decreto di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha disposto, su*

*4565  
16*



richiesta della Questura di Roma, la convalida del trattenimento di ██████████  
██████ destinataria di un decreto di espulsione, presso il C.I.E. di Ponte Galeria in  
Roma, in attesa dell'audizione dinanzi alla Commissione territoriale competente  
per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dalla trattenuta.

2. — Avverso il predetto decreto la ██████████ ha proposto ricorso per cassa-  
zione, affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. — A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione  
dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, affermando che la convalida ha avuto  
luogo in assenza delle condizioni prescritte dall'art. 6 cit., in quanto il Tribunale  
ha fatto riferimento ad elementi diversi, quali la mancanza di radicamento sul  
territorio e dei mezzi necessari per il mantenimento di essa ricorrente, senza con-  
siderare che essa era entrata in Italia proprio per chiedere la protezione interna-  
zionale.

4. — Il ricorso è infondato.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di convalida del trattenimento presso  
il C.I.E., il decreto impugnato ha infatti evidenziato l'esistenza di un rischio di fu-  
ga della ricorrente, correttamente desumendolo dalla duplice circostanza che la  
Michael era priva di qualsiasi radicamento nel territorio nazionale, nonché sfor-  
nita dei mezzi economici necessari per il proprio mantenimento. Tale schema di  
valutazione trova conforto nell'art. 6, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 142 del  
2015, ai sensi del quale la sussistenza del rischio di fuga va riscontrata, caso per  
caso, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali è compresa l'ottemperan-  
za ai provvedimenti di cui all'art. 13, comma 5, 5.2 e 13 ed all'art. 14 del d.lgs. 25  
luglio 1998, n. 286: il riferimento alla mancanza di radicamento nel territorio as-  
sume infatti rilievo ai fini dell'individuazione di un luogo presso il quale lo stra-

g



*niero può essere rintracciato, e quindi dell'imposizione dell'obbligo di dimora previsto dal comma 5.2, lett. b), dell'art. 13 e dal comma 1-bis, lett. b), dell'art. 14, mentre la prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e provenienti da fonti lecite, posta a carico dello straniero dal medesimo comma 5.2 dell'art. 13, è richiesta ai fini dell'adozione delle misure ivi previste in alternativa al trattenimento. Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la necessità di quest'ultimo requisito avrebbe dovuto essere esclusa in virtù della circostanza che essa aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato proprio al fine di fare richiesta della protezione internazionale: in quanto finalizzato ad impedire, durante il tempo necessario per l'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, la circolazione nel territorio nazionale di soggetti sospettati della commissione di gravi reati o pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, oppure ad evitare la fuga di soggetti già precedentemente sottrattisi all'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina dell'immigrazione o le cui condizioni economiche ed abitative non ne assicurino l'osservanza, il provvedimento in esame trova la propria giustificazione proprio nell'avvenuta presentazione di detta domanda, che non dispensa quindi il richiedente dall'onere di fornire adeguate garanzie in ordine alla propria reperibilità ed alla disponibilità dei necessari mezzi di sostentamento. ».*

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene non condivisibili gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. d), del d.lgs. n. 142 del 2015, il rischio di fuga idoneo a giustificare il trattenimento del soggetto che abbia avanzato

G



richiesta di protezione internazionale nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dev'essere infatti valutato, caso per caso, sulla base delle circostanze specificate nel prosieguo della medesima disposizione, consistenti nell'aver fatto in precedenza ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, ovvero di non aver ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13, ed all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cit. Nella specie, la sussistenza di tali circostanze non risulta in alcun modo accertata, essendosi il Tribunale limitato a rilevare, ai fini della convalida del trattenimento presso il C.I.E., l'assenza di qualsiasi radicamento sul territorio della ricorrente, intrinsecamente connaturata all'ingresso in Italia in data immediatamente anteriore alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e l'indisponibilità di mezzi economici, inevitabilmente correlata alle modalità di abbandono del Paese di origine, nonché ad evidenziare la necessità di garantire la sua presenza dinanzi alla Commissione territoriale competente, senza considerare che, in mancanza delle condizioni specificamente previste dal comma secondo dell'art. 6, trova applicazione il principio stabilito dal primo comma della medesima disposizione, che esclude l'ammissibilità del trattenimento ai soli fini dell'esame della domanda di protezione. Nel ritenere sussistente il pericolo che la Michael possa essere assorbita nei circuiti malavitosi della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento impugnato ha inoltre omesso di rilevare che, al pari della valutazione del rischio di fuga, quella del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, a sua volta incluso dalla lettera c) dell'art. 6, comma secondo, cit. tra le condizioni che legittimano il trattenimento presso il C.I.E., è anch'essa subordinata al riscontro di circostanze specificamente indicate, consistenti nell'intervenuta

U



condanna del richiedente per determinati reati, la cui commissione nella specie non è stata in alcun modo accertata.

Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio, non essendo più possibile provvedere alla convalida nel termine perentorio imposto dalla legge.

La peculiarità della questione trattata induce peraltro a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

Il Presidente



Depositato in Cancelleria

24 OTT 2016

IL CANCELLIERE